

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 12 novembre 2008

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardano leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2008, n. 1217.

Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - Adozione. (*Pubblicazione autorizzata con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1493*) Pag. 3048

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 118.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Umbria Nord Pag. 3054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 119.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana del Subasio e dei Monti Martani Pag. 3055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 120.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana del Trasimeno Pag. 3057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 121.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Narnese-Amerino-Tuderte Pag. 3059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 122.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Valnerina Pag. 3061

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 settembre 2008, n. 1217.

Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - Adozione. (*Pubblicazione autorizzata con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1493*).

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della proposta dell'assessore Carlo Livian-toni e di quanto riferito dallo stesso come relatore si riporta:

«In Consiglio regionale, con atto n. 244 del 27 maggio 2008 sono stati individuati gli indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Con nota prot. n. 81525 del 28 maggio 2008 il dirigente del Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 244/2000 a tutti i comuni dell'Umbria chiedendo agli stessi, ed in particolare a quelli con popolazione fino a 25.000 abitanti, di indicare, con atto deliberativo dell'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa da adottare tra quelli di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. 18/2003 e cioè:

- a) unione di comuni;
- b) conferimento di funzioni alla Comunità montana;
- c) associazione intercomunale.

Si dà atto che hanno optato, per una delle forme suddette, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 18/2003 i seguenti Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e inferiore a 25 mila abitanti: Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Corciano, Gualdo Tadino, Marsciano, Todi, Umbertide, Narni e Orvieto.

A fronte delle risposte, pervenute da parte dei Comuni in attuazione delle procedure definite dal punto E) dell'allegato alla D.C.R. 244/2008 "Definizione delle procedure di concertazione di cui al comma 5, dell'articolo 3 della L.R. 18/2003", con le quali gli stessi manifestano la volontà di conferire l'esercizio delle funzioni all'ambito territoriale corrispondente alla Comunità montana, si è esperita la concertazione con i Comuni dei territori nei quali emergevano necessità di raccordo.

Con atto 21 luglio 2007, n. 916 la Giunta regionale ha, tra l'altro, preadottato il Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2003 relativo alla ripartizione del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 7 della L.R. 18/2003, in cinque zone omogenee, così come risulta dall'*allegato "A"*, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui fanno parte i seguenti comuni:

1. Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica;

2. Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Nocera Umbra, Montefalco, Spello, Trevi, Valtopina;

3. Castiglione del Lago, Collazzone, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno;

4. Acquasparta, Amelia, Alviano, Alleroni, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi;

5. Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Polino, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Stroncone, Vallo di Nera

e inviato l'atto al Consiglio delle Autonomie locali per l'acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 18/2003.

Il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 10 settembre 2008 ha espresso parere favorevole a maggioranza con la richiesta, nel contempo, di una verifica complessiva dopo il biennio/triennio di attuazione dell'atto 916/2008.

Propone, pertanto di adottare definitivamente il Programma di riordino territoriale nei termini di cui alla delibera di Giunta regionale 916/2008 già richiamata;

Vista la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;

Vista la legge regionale 26 marzo 2008, n. 5;

Vista la legge regionale 12 giugno 2008, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 27 maggio 2008 con la quale sono stati individuati gli indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 81525 del 28 maggio 2008 con la quale il dirigente del Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 244/2000 a tutti i comuni dell'Umbria chiedendo agli stessi, ed in particolare a quelli con popolazione fino a 25.000 abitanti, di indicare, con atto deliberativo dell'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa da adottare tra quelli di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. 18/2003;

Considerato che a fronte delle risposte pervenute da parte dei comuni, come risulta dagli atti d'ufficio, in attuazione delle procedure definite dal punto E) dell'allegato alla D.C.R. 244/2008 «Definizione delle procedure di concertazione di cui al comma 5, dell'articolo 3 della L.R. 18/2003», si è esperita la concertazione con i Comuni dei territori nei quali emergevano necessità di raccordo;

Vista la D.G.R. 21 luglio 2008, n. 916 recante «Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 10 settembre 2008 e acquisi-

to al protocollo regionale con il numero 140185 del 18 settembre 2008 (nota prot. n. 283 del 12 settembre 2008);

Acquisita, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno di questa Giunta, la nota del direttore agli Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale nella quale si da atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Ritenuto di deliberare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di approvare, sulla base di quanto in premessa richiamato, il Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2003 relativo alla ripartizione del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 7 della L.R. 18/2003, in cinque zone omogenee, così come risulta dall'*allegato «A»*, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui fanno parte i seguenti comuni:

1) Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica;

2) Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Nocera Umbra, Montefalco, Spello, Trevi, Valtopina;

3) Castiglione del Lago, Collazzone, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno;

4) Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi;

5) Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Polino, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Stroncone, Vallo di Nera;

precisando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,

— la zona omogenea 1) è il soggetto gestore dell'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»;

— la zona omogenea 2) è il soggetto gestore dell'Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»;

— la zona omogenea 3) è il soggetto gestore del-

l'Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»;

— la zona omogenea 4) è il soggetto gestore dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere» e dell'Area naturale protetta «STINA»;

— la zona omogenea 5) è il soggetto gestore dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;

precisando che:

— possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, con popolazione non superiore a 25 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa;

— possono chiedere, altresì, di far parte di una Comunità montana, apportando i relativi patrimoni, i Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti ed inferiore a 40 mila abitanti, totalmente o parzialmente montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità medesima, laddove lo statuto della stessa preveda tale possibilità nel caso in cui deliberino di conferire a tale Ente la gestione di rilevanti funzioni conferite e/o di funzioni proprie, le quali presuppongono, per il migliore esercizio, la gestione associata;

— nel caso di non appartenenza di Comuni alle Comunità montane in base alla legge, le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali e all'esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e di Comuni, sono trasferite ai Comuni che le esercitano avvalendosi di Comunità montana limitrofa, e che facciano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della stessa. Parimenti dette funzioni verranno esercitate avvalendosi dell'attuale Comunità montana fino alla costituzione della nuova e intendendo, altresì, come Comunità montana limitrofa, per i Comuni di Città di Castello e di Gubbio la Zona omogenea «1», per i Comuni di Assisi, Foligno e Spoleto la Zona omogenea «2», per il Comune di Perugia la Zona omogenea «3» e per il Comune di Terni la Zona omogenea «5»;

2. di incaricare l'assessore Vincenzo Riommi e le strutture competenti di attivare una fase ricognitiva, per ogni Comunità montana, in riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali da mettere a disposizione delle nuove Comunità montane;

3. di stabilire che le nuove Comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della L.R. 24/2007 subentrano ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della L.R. 18/2003 nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane di cui alla L.R. 18/2003 secondo la tabella di conversione (*Allegato «A»*) di cui all'articolo 23, comma 2 della L.R. 24/2007.

4. di dare atto che le nuove Comunità montane sono costituite, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto definisce:

i termini e le procedure:

— per l'insediamento del Consiglio della Comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali;

- per l'elezione del Presidente;
- per l'elezione della Giunta comunitaria.

Il decreto stabilisce:

— che la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali e che assorbe le risorse umane, finanziarie e strumentali della Comunità montana già esistente facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data dal 1° gennaio 2008, così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti;

— che le Comunità montane adottano il proprio statuto entro 120 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario e disposizioni per assicurare il

funzionamento dell'Ente fino all'entrata in vigore dello Statuto;

5. di dare atto che lo statuto della Comunità montana definisce la denominazione nonché la propria articolazione sul territorio;

6. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della L.R. 18/2003 dando mandato agli assessori Vincenzo Riommi e Carlo Liviantoni di seguire tutte le fasi dell'iter consiliare.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)




GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegato A


TABELLA DI CONVERSIONE
Art. 23, comma 2, Legge regionale n. 24/2007


ZONE OMOGENEE <i>Ex art. 22 l.r. n. 18/2003</i>	ZONE OMOGENEE <i>Ex art. 4 l.r. n. 24/2007</i>
<p>COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide.</p> <p>COMUNITA' MONTANA ALTO CHIASCIO Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica.</p>	<p>ZONA OMOGENEA Comuni di Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica.</p>
<p>COMUNITA' MONTANA MONTE SUBASIO Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina.</p> <p>COMUNITA' MONTANA MONTI MARTANI E DEL SERANO Comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi.</p>	<p>ZONA OMOGENEA Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Nocera Umbra, Montefalco, Spello, Trevi, Valtopina.</p>
<p>COMUNITA' MONTANA MONTI DEL TRASIMENO Comuni di Bettona, Cannara, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.</p>	<p>ZONA OMOGENEA Comuni di Castiglion del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.</p>
<p>COMUNITA' MONTANA AMERINO E CROCE DI SERRA Comuni di Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina.</p> <p>COMUNITA' MONTANA MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA Comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulles, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi.</p>	<p>ZONA OMOGENEA Comuni di Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulles, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi.</p>
<p>COMUNITA' MONTANA VALLE DEL NERA E MONTE SAN PANCRAZIO Comuni di Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone.</p>	
<p>COMUNITA' MONTANA VALNERINA Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera.</p>	<p>ZONA OMOGENEA Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Polino, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Stroncone, Vallo di Nera.</p>



GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


ZONE OMOGENEE





GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ZONE OMOGENEE



**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 118.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Umbria Nord.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— l'art. 2, commi 17 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

— l'art. 8, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale», come sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)»;

— l'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)».

Vista:

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 27 maggio 2008, recante «Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni» che approva, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/2003, gli indirizzi generali proposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16 aprile 2008;

— la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 che approva il Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 18/2003.

Visto:

— l'atto del Consiglio regionale n. 1359/bis del 21 ottobre 2008 di presa d'atto del Programma di riordino territoriale.

Visto:

— il paragrafo B «Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane», punti 1), 2), 3) e 4) e il paragrafo C «Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane» allegati alla citata deliberazione consiliare n. 244 del 27 maggio 2008.

Visti:

— i commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003, i quali prevedono che il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni comune costituente la Comunità montana medesima, dei quali almeno un terzo è eletto dalle minoranze con voto separato.

Dato atto:

— che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 18/2003 nella seduta del 10 settembre 2008.

Decreta

Art. 1.

Fermo restando quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 di approvazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/2003, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24/2007, la Comunità montana corrispondente alla zona omogenea 1 di cui al Programma di riordino territoriale sopra richiamato che comprende i seguenti comuni:

- Citerna;
- Costacciaro;
- Fossato di Vico;
- Gualdo Tadino;
- Lisciano Niccone;
- Monte Santa Maria Tiberina;
- Montone;
- Pietralunga;
- San Giustino;
- Scheggia e Pascelupo;
- Sigillo;
- Umbertide;
- Valfabbrica.

La Comunità montana subentra, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana Alto Tevere Umbro e della Comunità montana Alto Chiascio.

Fino all'approvazione del proprio bilancio per la Comunità montana è autorizzata la gestione limitatamente a un dodicesimo mensile della spesa prevista calcolata sulla base della somma dei bilanci della Comunità montana Alto Tevere Umbro e della Comunità montana Alto Chiascio.

Fino alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana rimangono in carica gli organi della Comunità montana Alto Tevere Umbro e della Comunità montana Alto Chiascio.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali dei comuni aderenti alla Comunità montana di cui all'articolo 1 eleggono i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003 e, contestualmente, trasmettono, in tempo utile per la convocazione, al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente

alla Comunità montana, i nominativi dei propri rappresentanti eletti.

Nella prima seduta il Consiglio comunitario procede alla individuazione provvisoria della sede legale della Comunità montana. Qualora il Consiglio non proceda la sede legale provvisoria deve intendersi quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Ai fini della pubblicazione degli atti la sede legale provvisoria è quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 3

Entro i quindici giorni successivi alla elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana convoca la prima seduta di insediamento del Consiglio comunitario e presiede la stessa fino all'elezione del Presidente che deve avvenire nello stesso giorno, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 2008, n. 10 «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i comuni costituenti la Comunità montana, il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri nominati in carica fino al giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 24/2007; il Presidente così eletto resta in carica per ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Il Consiglio comunitario procede, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2003, alla nomina del Revisore dei conti della Comunità montana. In caso di mancata elezione le funzioni di Revisore dei conti sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 4

Entro dieci giorni dalla elezione del Presidente, il Consiglio comunitario elegge la Giunta della Comunità montana con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10/2008, secondo le modalità previste dallo Statuto vigente, in quanto compatibili.

Appena eletta la Giunta procede alla individuazione del Direttore, del Segretario e, seppure in via temporanea, all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5

In caso di mancata elezione del Presidente e della Giunta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana e quelle di assessori dai successivi tre Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti aderenti alla Comunità montana stessa.

Per l'esercizio della funzione di Presidente il Sindaco si avvale del Segretario del proprio Comune.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge regionale 24/2007, entro e non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio, la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applica il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Art. 7

La Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, subentra, per quello che attiene tutti i rapporti di lavoro alla Comunità montana Alto Tevere Umbro e alla Comunità montana Alto Chiascio facendo salvi quelli già esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18/2003, le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario.

Art. 9

Alla Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti le Comunità montane contenute nell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 2008

LA PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 119.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana del Subasio e dei Monti Martani.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— l'art. 2, commi 17 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

— l'art. 8, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregio-

nale», come sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)»;

— l'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)».

Vista:

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 27 maggio 2008, recante «Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni» che approva, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 18/2003, gli indirizzi generali proposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16 aprile 2008;

— la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 che approva il Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 18/2003.

Visto:

— l'atto del Consiglio regionale n. 1359/bis del 21 ottobre 2008 di presa d'atto del Programma di riordino territoriale.

Visto:

— il paragrafo B «Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane», punti 1), 2), 3) e 4) e il paragrafo C «Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane» allegati alla citata deliberazione consiliare n. 244 del 27 maggio 2008.

Visti:

— i commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003, i quali prevedono che il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni comune costituente la Comunità montana medesima, dei quali almeno un terzo è eletto dalle minoranze con voto separato.

Dato atto:

— che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 18/2003 nella seduta del 10 settembre 2008.

Decreta

Art. 1

Fermo restando quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 di approvazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2003, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24/2007, la Comunità montana corrispondente alla zona omoge-

nea 2 di cui al Programma di riordino territoriale sopra richiamato che comprende i seguenti comuni:

- Bastia Umbra;
- Bettona;
- Bevagna;
- Campello sul Clitunno;
- Cannara;
- Castel Ritaldi;
- Giano dell'Umbria;
- Gualdo Cattaneo;
- Massa Martana;
- Nocera Umbra;
- Montefalco;
- Spello;
- Trevi;
- Valtopina.

La Comunità montana subentra, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana Monte Subasio e della Comunità montana Monti Martani e del Serano.

Fino all'approvazione del proprio bilancio per la Comunità montana è autorizzata la gestione limitatamente a un dodicesimo mensile della spesa prevista calcolata sulla base della somma dei bilanci della Comunità montana Monte Subasio e della Comunità montana Monti Martani e del Serano.

Fino alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana rimangono in carica gli organi della Comunità montana Monte Subasio e della Comunità montana Monti Martani e del Serano.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali dei comuni aderenti alla Comunità montana di cui all'articolo 1 eleggono i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003 e, contestualmente, trasmettono, in tempo utile per la convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana, i nominativi dei propri rappresentanti eletti.

Nella prima seduta il Consiglio comunitario procede alla individuazione provvisoria della sede legale della Comunità montana. Qualora il Consiglio non proceda la sede legale provvisoria deve intendersi quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Ai fini della pubblicazione degli atti la sede legale provvisoria è quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 3

Entro i quindici giorni successivi alla elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana convoca la prima seduta di insediamento del Consiglio comunitario e presiede la stessa fino all'elezione del Presidente che deve avvenire nello stesso giorno, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 2008, n. 10 «Misure di

razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i comuni costituenti la Comunità montana, il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri nominati in carica fino al giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 24/2007; il Presidente così eletto resta in carica per ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Il Consiglio comunitario procede, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2003, alla nomina del Revisore dei conti della Comunità montana. In caso di mancata elezione le funzioni di Revisore dei conti sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 4

Entro dieci giorni dalla elezione del Presidente, il Consiglio comunitario elegge la Giunta della Comunità montana con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10/2008, secondo le modalità previste dallo Statuto vigente, in quanto compatibili.

Appena eletta la Giunta procede alla individuazione del Direttore, del Segretario e, seppure in via temporanea, all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5

In caso di mancata elezione del Presidente e della Giunta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana e quelle di assessori dai successivi tre Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti aderenti alla Comunità montana stessa.

Per l'esercizio della funzione di Presidente il Sindaco si avvale del Segretario del proprio Comune.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale 24/2007, entro e non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio, la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applica il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Art. 7

La Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, subentra, per quello che attiene tutti i rapporti di lavoro, alla Comunità montana Monte Subasio e alla Comunità montana Monti Martani e del Serano facendo salvi quelli già esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18/2003, le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario.

Art. 9

Alla Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti le Comunità montane contenute nell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 2008

LA PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 120.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana del Trasimeno.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— l'art. 2, commi 17 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

— l'art. 8, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale», come sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)»;

— l'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)».

Vista:

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del

27 maggio 2008, recante «Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni» che approva, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 18/2003, gli indirizzi generali proposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16 aprile 2008;

— la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 che approva il Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 18/2003.

Visto:

— l'atto del Consiglio regionale n. 1359/bis del 21 ottobre 2008 di presa d'atto del Programma di riordino territoriale.

Visto:

— il paragrafo B «Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane», punti 1), 2), 3) e 4) e il paragrafo C «Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane» allegati alla citata deliberazione consiliare n. 244 del 27 maggio 2008.

Visti:

— i commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003, i quali prevedono che il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni comune costituente la Comunità montana medesima, dei quali almeno un terzo è eletto dalle minoranze con voto separato.

Dato atto:

— che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 18/2003 nella seduta del 10 settembre 2008.

Decreta

Art. 1

Fermo restando quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 di approvazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2003, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24/2007, la Comunità montana corrispondente alla zona omogenea 3 di cui al Programma di riordino territoriale sopra richiamato che comprende i seguenti comuni:

- Castiglione del Lago;
- Città della Pieve;
- Collazzone;
- Corciano;
- Deruta;
- Magione;
- Marsciano;
- Paciano;
- Panicale;
- Passignano sul Trasimeno;
- Piegaro;
- Torgiano;
- Tuoro sul Trasimeno.

La Comunità montana subentra, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere.

Fino all'approvazione del proprio bilancio per la Comunità montana è autorizzata la gestione limitatamente a un dodicesimo mensile della spesa prevista calcolata sulla base della somma del bilancio della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere.

Fino alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana rimangono in carica gli organi della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali dei comuni aderenti alla Comunità montana di cui all'articolo 1 eleggono i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003 e, contestualmente, trasmettono, in tempo utile per la convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana, i nominativi dei propri rappresentanti eletti.

Nella prima seduta il Consiglio comunitario procede alla individuazione provvisoria della sede legale della Comunità montana. Qualora il Consiglio non proceda la sede legale provvisoria deve intendersi quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Ai fini della pubblicazione degli atti la sede legale provvisoria è quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 3

Entro i quindici giorni successivi alla elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana convoca la prima seduta di insediamento del Consiglio comunitario e presiede la stessa fino all'elezione del Presidente che deve avvenire nello stesso giorno, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 2008, n. 10 «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i comuni costituenti la Comunità montana, il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri nominati in carica fino al giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 24/2007; il Presidente così eletto resta in carica per ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Il Consiglio comunitario procede, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2003, alla nomina del Revisore dei conti della Comunità montana. In caso di mancata elezione le funzioni di Revisore dei conti sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 4

Entro dieci giorni dalla elezione del Presidente, il Consiglio comunitario elegge la Giunta della Comunità montana con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10/2008, secondo le modalità previste dallo Statuto vigente, in quanto compatibili.

Appena eletta la Giunta procede alla individuazione del Direttore, del Segretario e, seppure in via temporanea, all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5

In caso di mancata elezione del Presidente e della Giunta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana e quelle di assessori dai successivi tre sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti aderenti alla Comunità montana stessa.

Per l'esercizio della funzione di Presidente il sindaco si avvale del segretario del proprio Comune.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale 24/2007, entro e non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio, la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applica il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Art. 7

La Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, subentra, per quello che attiene tutti i rapporti di lavoro, alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18/2003, le Comunità montane adottano il proprio statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario.

Art. 9

Alla Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti le Comunità montane contenute nell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 2008

LA PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 121.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Narnese-Amerino-Tuderte.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— l'art. 2, commi 17 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

— l'art. 8, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale», come sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)»;

— l'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)».

Vista:

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 27 maggio 2008, recante «Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni» che approva, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/2003, gli indirizzi generali proposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16 aprile 2008;

— la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 che approva il Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 18/2003.

Visto:

— l'atto del Consiglio regionale n. 1359/bis del 21 ottobre 2008 di presa d'atto del Programma di riordino territoriale.

Visto:

— il paragrafo B «Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane», punti 1), 2), 3) e 4) e il paragrafo C «Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane» allegati alla citata deliberazione consiliare n. 244 del 27 maggio 2008.

Visti:

— i commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003, i quali prevedono che il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni

comune costituente la Comunità montana medesima, dei quali almeno un terzo è eletto dalle minoranze con voto separato.

Dato atto:

— che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 18/2003 nella seduta del 10 settembre 2008.

Decreta

Art. 1

Fermo restando quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 di approvazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2003, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24/2007, la Comunità montana corrispondente alla zona omogenea 4 di cui al Programma di riordino territoriale sopra richiamato che comprende i seguenti comuni:

- Acquasparta;
- Amelia;
- Alviano;
- Alleronia;
- Attigliano;
- Avigliano Umbro;
- Baschi;
- Calvi dell'Umbria;
- Castel Giorgio;
- Castel Viscardo;
- Fabro;
- Ficulle;
- Fratta Todina;
- Giove;
- Guardea;
- Lugnano in Teverina;
- Montecastello di Vibio;
- Montecastrilli;
- Montecchio;
- Montegabbione;
- Monteleone di Orvieto;
- Narni;
- Orvieto;
- Otricoli;
- Parrano;
- Penna in Teverina;
- Porano;
- San Gemini;
- San Venanzo;
- Todi.

La Comunità montana subentra, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana Amerino e Croce di Serra e della Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana.

Fino all'approvazione del proprio bilancio per la Comunità montana è autorizzata la gestione limitatamente a un dodicesimo mensile della spesa prevista calcolata sulla base della somma dei bilanci della Comunità montana Amerino e Croce di Serra e della Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana.

Fino alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio

comunitario della Comunità montana rimangono in carica gli organi della Comunità montana Amerino e Croce di Serra e della Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali dei comuni aderenti alla Comunità montana di cui all'articolo 1 eleggono i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003 e, contestualmente, trasmettono, in tempo utile per la convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana, i nominativi dei propri rappresentanti eletti.

Nella prima seduta il Consiglio comunitario procede alla individuazione provvisoria della sede legale della Comunità montana. Qualora il Consiglio non proceda la sede legale provvisoria deve intendersi quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Ai fini della pubblicazione degli atti la sede legale provvisoria è quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 3

Entro i quindici giorni successivi alla elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana convoca la prima seduta di insediamento del Consiglio comunitario e presiede la stessa fino all'elezione del Presidente che deve avvenire nello stesso giorno, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 2008, n. 10 «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i comuni costituenti la Comunità montana, il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri nominati in carica fino al giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 24/2007; il Presidente così eletto resta in carica per ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Il Consiglio comunitario procede, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 18/2003, alla nomina del Revisore dei conti della Comunità montana. In caso di mancata elezione le funzioni di Revisore dei conti sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 4

Entro dieci giorni dalla elezione del Presidente, il Consiglio comunitario elegge la Giunta della Comunità montana con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10/2008, secondo le modalità previste dallo Statuto vigente, in quanto compatibili.

Appena eletta la Giunta procede alla individuazione

del Direttore, del Segretario e, seppure in via temporanea, all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5

In caso di mancata elezione del Presidente e della Giunta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana e quelle di assessori dai successivi tre Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti aderenti alla Comunità montana stessa.

Per l'esercizio della funzione di Presidente il Sindaco si avvale del Segretario del proprio Comune.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge regionale 24/2007, entro e non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio, la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applica il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Art. 7

La Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, subentra, per quello che attiene tutti i rapporti di lavoro, alla Comunità montana Amerino e Croce di Serra e della Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18/2003, le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario.

Art. 9

Alla Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti le Comunità montane contenute nell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 2008

LA PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 122.

Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, art. 8. Costituzione Comunità montana Valnerina.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto:

— l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

— l'art. 2, commi 17 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

— l'art. 8, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale», come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)»;

— l'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)».

Vista:

— la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 del 27 maggio 2008, recante «Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni» che approva, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 18/2003, gli indirizzi generali proposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16 aprile 2008;

— la deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 che approva il Programma di riordino territoriale di cui alla legge regionale 18/2003.

Visto:

— l'atto del Consiglio regionale n. 1359/bis del 21 ottobre 2008 di presa d'atto del Programma di riordino territoriale.

Visto:

— il paragrafo B «Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane», punti 1), 2), 3) e 4) e il paragrafo C «Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane» allegati alla citata deliberazione consiliare n. 244 del 27 maggio 2008.

Visti:

— i commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003, i quali prevedono che il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni comune costituente la Comunità montana medesima, dei quali almeno un terzo è eletto dalle minoranze con voto separato.

Dato atto:

— che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 18/2003 nella seduta del 10 settembre 2008.

Decreta

Art. 1.

Fermo restando quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2008, n. 1217 di approvazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/2003, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18/2003, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24/2007, la Comunità montana corrispondente alla zona omogenea 5 di cui al Programma di riordino territoriale sopra richiamato che comprende i seguenti comuni:

- Arrone;
- Cascia;
- Cerreto di Spoleto;
- Ferentillo;
- Montefranco;
- Monteleone di Spoleto;
- Norcia;
- Polino;
- Poggiodomo;
- Preci;
- S. Anatolia di Narco;
- Scheggino;
- Sellano;
- Stroncone;
- Vallo di Nera.

La Comunità montana subentra, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 24/2007, nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e della Comunità montana Valnerina.

Fino all'approvazione del proprio bilancio per la Comunità montana è autorizzata la gestione limitata a un dodicesimo mensile della spesa prevista calcolata sulla base della somma dei bilanci della Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e della Comunità montana Valnerina.

Fino alla convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana rimangono in carica gli organi della Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e della Comunità montana Valnerina.

Art. 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli comunali dei comuni aderenti alla Comunità montana di cui all'articolo 1 eleggono i propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 18/2003 e, contestualmente, trasmettono, in tempo utile per la convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana, i nominativi dei propri rappresentanti eletti.

Nella prima seduta il Consiglio comunitario procede alla individuazione della sede legale della Comunità montana. Qualora il Consiglio non proceda la sede legale provvisoria deve intendersi quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Ai fini della pubblicazione degli atti la sede legale

provvisoria è quella del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 3

Entro i quindici giorni successivi alla elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana convoca la prima seduta di insediamento del Consiglio comunitario e presiede la stessa fino all'elezione del Presidente che deve avvenire nello stesso giorno, con le modalità di cui all'art. 13 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 2008, n. 10 «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5».

Nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i comuni costituenti la Comunità montana, il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri nominati in carica fino al giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea del Consiglio comunitario della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 24/2007; il Presidente così eletto resta in carica per ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Il Consiglio comunitario procede, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2003, alla nomina del Revisore dei conti della Comunità montana. In caso di mancata elezione le funzioni di Revisore dei conti sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana.

Art. 4

Entro dieci giorni dalla elezione del Presidente, il Consiglio comunitario elegge la Giunta della Comunità montana con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 18/2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10/2008, secondo le modalità previste dallo Statuto vigente, in quanto compatibili.

Appena eletta la Giunta procede alla individuazione del Direttore, del Segretario e, seppure in via temporanea, all'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Art. 5

In caso di mancata elezione del Presidente e della Giunta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana e quelle di assessori dai successivi tre Sindaci dei comuni con il maggior numero di abitanti aderente alla Comunità montana stessa.

Per l'esercizio della funzione di Presidente il Sindaco si avvale del Segretario del proprio Comune.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale 24/2007, entro e non oltre centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio, la Comunità montana determina la dotazione organica, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applica il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Art. 7

la Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, subentra, per quello che attiene tutti i rapporti di lavoro, alla Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e alla Comunità montana Valnerina così come previsto dall'articolo 2, comma 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando la qualifica e il trattamento giuridico ed economico già acquisiti.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18/2003, le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro

centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario.

Art. 9

Alla Comunità montana, costituita ai sensi del presente decreto, si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti le Comunità montane contenute nell'articolo 23 della legge regionale 24/2007.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 2008

LA PRESIDENTE

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Betti - via del Sette, 1 Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204 Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio
		FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
		GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortoro via Sacro Tugurio	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro via Pomerio S. Florido, 16-bis	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
		TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2008 (IVA compresa)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|------------------|
| — annuale | euro 67,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) .. | euro 1,20 |
| — semestrale | euro 38,00 | | |
- B) Supplementi straordinari:
- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| — Abbonamento annuale | euro 140,00 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|------------------|
| — annuale | euro 58,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) .. | euro 1,20 |
| — semestrale | euro 30,00 | | |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
- | | |
|---|-------------------------|
| — Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine | euro 0,90 |
| | a 16° o frazione |
- Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
- Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
- entro il 21 dicembre 2007 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
 - entro il 31 gennaio 2008 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
 - entro il 31 luglio 2008 per gli abbonamenti del secondo semestre.
- Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 1° gennaio 2008, ed entro la data suindicata saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 31 gennaio e, in ogni caso, prima del 30 giugno 2008 non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. Questi potranno eventualmente essere ritirati a cura dell'interessato presso la redazione B.U.R. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile saranno considerati validi per il semestre successivo.
- La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 29,00 | — costo di un fascicolo trimestrale | euro 9,00 |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 38,00 | — costo di un volume semestrale | euro 21,00 |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria" - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: Y, ABI: 07601, CAB: 03000, C/C: 000012236063.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2008

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore **12** del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - Perugia" indicando sede legale; indirizzo; partita IVA e codice fiscale.

Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:

- **euro 1,60 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 2,20 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

Nel caso che il testo contenga tabelle o immagini sarà applicata la tariffa a pagina formato A4 (considerando un ingombro pari a 100 righe) nel modo seguente:

- **euro 160,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 220,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella di posta elettronica: **bur@regione.umbria.it** - n. fax: **075 5043472**